

Causa C-199/19**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

27 febbraio 2019

Giudice del rinvio:

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Polonia)

Data della decisione di rinvio:

24 gennaio 2019

Attrice nella domanda principale e convenuta nella domanda riconvenzionale:

RL sp. z o.o.

Convenuto nella domanda principale e attore nella domanda riconvenzionale:

J.M.

Oggetto del procedimento principale

Le parti sono in disaccordo, in sostanza, per quanto riguarda la possibilità di qualificare il contratto di locazione che le vincola come una transazione commerciale ai sensi della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e dell'Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (legge dell'8 marzo 2013, relativa ai termini di pagamento nelle transazioni commerciali) (in prosieguo: la «legge del 2013»). La qualificazione di un contratto di locazione come transazione commerciale nel senso sopra descritto, costituisce, infatti, una condizione per applicare la citata legge al contratto in parola e per concedere alla creditrice, conformemente alla domanda attorea, il diritto agli interessi nonché il diritto al risarcimento dei costi di recupero nella misura e alle condizioni specificate nella succitata direttiva, recepita nel diritto polacco dalle disposizioni della summenzionata legge. In caso contrario, l'azione di recupero dei suddetti interessi e di risarcimento promossa dalla creditrice dovrà essere considerata, conformemente alla domanda del

convenuto, come un abuso di diritto soggettivo ai sensi dell'articolo 5 del codice civile polacco.

Oggetto e fondamento giuridico della questione pregiudiziale

Al fine di interpretare le disposizioni nazionali contenute nella legge del 2013 in maniera conforme alla direttiva 2011/7, il giudice del rinvio mira, in sostanza, a stabilire il significato delle nozioni di «transazione commerciale» e «termini di pagamento che prevedano il versamento a rate» ai sensi della direttiva 2011/7. Nel primo caso, egli intende stabilire se nell'ambito di applicazione della direttiva e della legge polacca del 2013 rientrano i contratti la cui prestazione caratteristica consiste nella cessione in godimento temporaneo di un bene, a titolo oneroso (ad esempio, contratti di locazione o di affitto), ossia se tali contratti costituiscano transazioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/7 e dell'articolo 4, paragrafo 1, della legge del 2013. Nel secondo caso, e solo qualora venga fornita una risposta affermativa alla prima questione, si tratta di chiarire se le pattuizioni che prevedono l'esecuzione periodica di una prestazione pecuniaria da parte del debitore, anche nel caso di un contratto concluso per un periodo di tempo indeterminato, siano equivalenti ad una pattuizione con la quale le parti di una transazione commerciale concordano i termini di pagamento che prevedano il versamento a rate, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva e dell'articolo 11, paragrafo 1, della legge del 2013.

Questioni pregiudiziali

1. Se l'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU 2011, L 48, pag. 1), recepito nell'ordinamento giuridico polacco dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (legge dell'8 marzo 2013 relativa ai termini di pagamento nelle transazioni commerciali) (testo unico, Dz.U. - Gazzetta ufficiale polacca - del 2019, posizione 118), debba essere interpretato nel senso che i contratti la cui prestazione caratteristica consiste nella cessione in godimento temporaneo di un bene, a titolo oneroso (ad esempio, contratti di locazione o di affitto) devono essere qualificati come transazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo (transazioni commerciali).
2. In caso di risposta affermativa, se l'articolo 5 della direttiva precedentemente citata, recepito nell'ordinamento giuridico polacco dall'articolo 11, paragrafo 1, della legge relativa ai termini di pagamento nelle transazioni commerciali, debba essere interpretato nel senso che le pattuizioni che prevedono l'esecuzione periodica di una prestazione pecuniaria da parte del debitore, anche nell'ipotesi di un

contratto concluso per un periodo di tempo indeterminato, devono essere qualificate come una pattuizione con la quale le parti di una transazione commerciale concordano termini di pagamento che prevedono il versamento a rate.

Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere

Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU 2011, L 48, pag. 1): considerando 2, 3, 11, 22; articolo 2, paragrafo 1 e articolo 5 (in prosieguo: la «direttiva 2011/7» o la «direttiva»).

Disposizioni di diritto nazionale fatte valere

Legge dell'8 marzo 2013 relativa ai termini di pagamento nelle transazioni commerciali (Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych) (testo unico, Dz.U. del 2019, posizione 118): articolo 4, punto 1 [*che recepisce l'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva*], articolo 7, paragrafo 1, punti 1 e 2, articolo 10, paragrafi 1 e 3, articolo 11, paragrafo 1 [*che ha recepito l'articolo 5, primo periodo, della direttiva*], paragrafo 2, punti 1 e 2 (in prosieguo: la «legge del 2013»).

Legge del 23 aprile 1964 sul codice civile (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny) (testo unico, Dz.U. del 2018, posizione 1025; in prosieguo: il «codice civile»): articolo 5.

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 Il 10 aprile 2018, l'attrice, RL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (società a responsabilità limitata) con sede a Ł. (società di diritto polacco) ha proposto dinanzi al Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (tribunale circondariale di Łódź-Centro) la domanda (principale) contro il convenuto J.M., domiciliato in Polonia, volta ad ottenere il pagamento dell'importo di 1.767,30 zloty polacchi (PLN) nonché degli interessi legali di mora per mancato rispetto dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali dalla data di presentazione della domanda fino alla data di pagamento.
- 2 Nella domanda è stato indicato che le parti erano vincolate da un contratto di locazione, in base al quale l'attrice, in qualità di locatore, aveva consegnato in godimento al convenuto, in qualità di conduttore, un locale commerciale situato a Łódź, mentre il convenuto si era impegnato a versare un canone di locazione nonché le spese di gestione equivalenti ai costi di manutenzione dell'edificio i quali venivano sostenuti dall'attrice.

- 3 Il contratto è stato concluso il 15 gennaio 2015 per un periodo di tempo indeterminato. Il convenuto era tenuto a corrispondere un canone mensile fisso, mediante pagamenti anticipati, entro il decimo giorno di ogni mese. La fattura per la locazione doveva inoltre comprendere le spese di gestione dell'edificio fissate nel contratto di locazione in misura forfettaria. Conformemente agli obblighi derivanti dal contratto di locazione, il convenuto aveva corrisposto all'attrice un deposito cauzionale pari a PLN 984.
- 4 L'attrice ha indicato che nel periodo dal settembre 2015 fino al dicembre 2017 il convenuto aveva pagato in ritardo gli importi dovuti, risultanti da sedici fatture IVA emesse dall'attrice a titolo di canoni di locazione e di spese di gestione, per sedici periodi di riferimento. Di conseguenza, l'attrice ha emesso nei confronti del convenuto, a titolo di risarcimento delle spese di recupero previsto dall'articolo 10 della legge del 2013, una nota contabile per l'importo totale di PLN 2 751,30, corrispondente a sedici volte l'equivalente in zloty polacchi dell'importo di EUR 40. L'attrice ha inoltre operato la compensazione del suddetto credito ad essa spettante dell'importo di PLN 2 751,30 con il credito del convenuto alla restituzione del deposito cauzionale pari a PLN 984. La compensazione ha determinato la reciproca riduzione dei suindicati crediti per un importo di PLN 984, il che, se legittimo, implicherebbe che il convenuto non ha più il diritto di chiedere la restituzione del deposito cauzionale. Sulla base di tale presupposto, l'attrice ha chiesto il pagamento dell'importo di PLN 1 767,30, corrispondente al suo credito originario al netto della compensazione con il deposito cauzionale.
- 5 All'esito di un procedimento monitorio è stato emesso un decreto ingiuntivo che accoglieva tutte le richieste della domanda principale.
- 6 Il convenuto ha presentato opposizione all'ingiunzione di pagamento, impugnando il provvedimento ingiuntivo nella sua integralità, con la conseguenza che l'ingiunzione è divenuta inefficace. Il convenuto ha chiesto il rigetto integrale della domanda. Contestualmente all'opposizione, il convenuto ha presentato una domanda riconvenzionale nei confronti dell'attrice (convenuta nell'ambito della domanda riconvenzionale) per la restituzione del deposito cauzionale versato a titolo di garanzia del contratto di locazione in essere tra le parti, nonché il pagamento dell'importo di PLN 984 oltre agli interessi legali di mora dal 16 febbraio 2018 fino alla data del pagamento.
- 7 Il giudice del rinvio, chiamato a pronunciarsi sull'opposizione e sulla domanda riconvenzionale, ha presentato una domanda di pronuncia pregiudiziale.

Argomenti essenziali delle parti del procedimento principale

- 8 L'attrice ritiene che il contratto di locazione stipulato con il convenuto costituisca una transazione commerciale ai sensi della direttiva e delle disposizioni di diritto polacco che la recepiscono, giacché esso deve essere considerato una prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo (la quale costituisce una delle due opzioni previste dalla definizione di transazione commerciale contenuta nella

direttiva e nella legge che la traspone). Da tale presupposto essa deduce la possibilità di aggiungere all'importo dovuto a titolo del contratto di locazione gli interessi legali di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 11, paragrafo 2, punto 1, della legge del 2013, nonché il diritto di chiedere il risarcimento dei costi di recupero di cui all'articolo 10 della legge del 2013.

- 9 Il convenuto ha sollevato, tra l'altro, un motivo vertente sul mancato ritardo nel pagamento degli importi dovuti, relativi ad alcune fatture IVA elencate dall'attrice, un motivo relativo all'abuso da parte dell'attrice del suo diritto soggettivo in relazione alla domanda di risarcimento dei costi di recupero da essa proposta per un ritardo di pochi giorni nel pagamento di altre fatture IVA nonché il più ampio motivo nel merito (a sostegno del rigetto integrale della domanda principale e dell'accoglimento, anch'esso integrale, della domanda riconvenzionale) relativo all'inapplicabilità alla valutazione del contratto di locazione in essere tra le parti della legge del 2013, in forza della quale l'attrice (convenuta nell'ambito della domanda riconvenzionale) aveva inizialmente chiesto il soddisfacimento del credito nella misura complessiva di PLN 2 751,30. Il convenuto sostiene che il contratto di locazione non costituisca una transazione commerciale ai sensi della summenzionata legge, poiché, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, esso non è un contratto di prestazione di servizi, ma costituisce un contratto relativo al godimento temporaneo di beni, il quale esula dall'ambito di applicazione della direttiva e della legge del 2013.

Breve illustrazione della motivazione del rinvio

- 10 Per quanto riguarda la prima questione pregiudiziale, la direttiva 2011/7 definisce le «operazioni commerciali» come «transazioni tra imprese [...] che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo». La direttiva non contiene tuttavia alcuna definizione delle singole nozioni. Tali nozioni non sono state definite nemmeno nella legge del 2013.
- 11 Ebbene, il diritto civile polacco non conosce la dicotomia tra contratti in contratti di fornitura di merci e contratti di prestazioni di servizi. La normativa civilistica polacca distingue i contratti in contratti che regolano il trasferimento di diritti, il godimento di beni, le prestazioni di servizi e i contratti che regolano rapporti di credito. Per questo motivo, nella dottrina polacca di diritto civile l'ambito materiale della «transazione commerciale» non è intesa in modo uniforme.
- 12 È generalmente riconosciuto che la fornitura di merci, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della legge del 2013, non deve essere intesa come un contratto di fornitura di cui all'articolo 605 del codice civile, il quale consiste nell'impegno del fornitore di produrre beni mobili, determinati solo nella tipologia, e di consegnarli, in lotti o periodicamente, nonché nell'impegno del destinatario di ricevere detti beni e di pagare il prezzo, ma dovrebbe essere inteso come qualsiasi contratto che trasferisce la proprietà o il potere di disporre di un bene come proprietario (vale a dire, il contratto di vendita, di permuta, di consegna e il

contratto di coltivazione). L'accento è quindi posto sull'aspetto economico e non sulla convergenza terminologica tra il codice civile e la legge del 2013. Considerando che nel codice civile la nozione di merce non si riferisce esclusivamente alle cose, la suesposta interpretazione di «fornitura di merci» consente, secondo alcuni autori, di includere nella suddetta nozione i contratti la cui prestazione caratteristica ha ad oggetto sia beni, sia diritti di proprietà intellettuale. Per contro, sono esclusi dall'ambito di applicazione della legge così inteso i contratti di affitto, di locazione o di leasing. La messa a disposizione di «merci» per godimento temporaneo non rientra nell'ambito della fornitura, quale è comunemente intesa.

- 13 Non esiste alcun dubbio sulla portata minima della nozione di prestazione di servizi, in quanto, come precedentemente indicato, il diritto civile distingue un gruppo di contratti che disciplinano la prestazione di servizi, tra i quali vengono inclusi, ai sensi della legge del 2013, non solo i contratti nei quali riveste particolare importanza la diligenza nell'adempimento (contratti di prestazione di servizi in senso stretto, come il contratto di mandato), ma anche i contratti di risultato (contratti di prestazione di servizi in senso lato, come il contratto d'opera). Tuttavia, nemmeno la più ampia interpretazione letterale della nozione di «prestazione di servizi» consente di collocare in questa categoria contratti la cui prestazione caratteristica consiste nella cessione in godimento temporaneo di un bene, a titolo oneroso (ad esempio, il contratto di locazione, di affitto o di leasing).
- 14 Tuttavia, una parte della dottrina evidenzia la somiglianza delle nozioni di «fornitura di merci [cessione di beni] a titolo oneroso» e «prestazione di servizi a titolo oneroso» utilizzate nella legge del 2013 e nella legge dell'11 marzo 2004 relativa all'imposta sui beni e sui servizi (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, testo unico Dz.U. del 2018, posizione 2174; in prosieguo: la «legge sull'IVA»). Ai sensi della legge sull'IVA, per beni si intendono i beni materiali nonché gli elementi che li compongono e altresì tutte le forme di energia (articolo 2, paragrafo 6), per cessione di beni si intende il trasferimento del potere di disporre di un bene come proprietario (articolo 7, paragrafo 1) e per prestazione di servizi si intende ogni prestazione resa ad una persona fisica, una persona giuridica o un'organizzazione priva di personalità giuridica che non costituisce cessione di beni ai sensi dell'articolo 7 (articolo 8, paragrafo 1). Riconoscere che le nozioni utilizzate nell'ambito delle due leggi siano identiche, consentirebbe di classificare il contratto di locazione come un contratto di prestazione di servizi.
- 15 Nonostante il fatto che un'ampia accezione della nozione di contratti di fornitura di merci e contratti di prestazione di servizi a titolo oneroso, come ai sensi della legge sull'IVA, consentirebbe di estendere l'ambito di applicazione della legge del 2013 alla maggior parte dei contratti conclusi dai professionisti, compresi i contratti di locazione o di affitto, nonché soddisferebbe l'esigenza legislativa indicata al considerando 3 della direttiva 2011/7, tale postulato non è generalmente accettato. Viene innanzitutto evidenziato che la terminologia del diritto civile, quale branca del diritto privato, e quella del diritto tributario, quale

branca del diritto pubblico, sono significativamente diverse. Di conseguenza, qualsiasi assimilazione di termini identici utilizzati in due distinte aree del diritto potrebbe portare a risultati indesiderati, in particolare per quanto riguarda la comprensione omogenea di alcuni istituti giuridici e, dunque, anche l'uniforme applicazione del diritto. Un altro aspetto su cui viene richiamata l'attenzione è l'autonomia del diritto tributario rispetto al diritto privato e, quindi, l'autonomia delle nozioni di diritto tributario. Le differenze sono talmente notevoli che, ad esempio, un negozio giuridico invalido dal punto di vista del diritto civile per difetto della forma richiesta, può costituire una cessione di beni ai sensi del diritto tributario e quindi far sorgere un debito fiscale.

- 16 In senso sfavorevole alla classificazione di contratti il cui oggetto è costituito dalla cessione in godimento temporaneo (interpretato conformemente all'intenzione del legislatore europeo) di un bene, a titolo oneroso, come transazioni commerciali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della legge del 2013, sembra deporre il considerando 2 della direttiva 2011/7. Tale considerando indica che nel mercato interno la maggior parte delle merci e dei servizi è fornita da operatori economici ad altri operatori economici e ad amministrazioni pubbliche secondo un sistema di pagamenti differiti, in cui il fornitore lascia al cliente un periodo di tempo per pagare la fattura, secondo quanto concordato tra le parti, precisato sulla fattura del fornitore o stabilito dalla legge. Nel caso di contratti di locazione o di affitto non viene conclusa la prestazione caratteristica, né viene praticato un pagamento differito, in quanto la prestazione caratteristica ha carattere complesso (comprende una prestazione istantanea, consistente nella consegna del bene locato o affittato e, soprattutto, una prestazione continuativa, consistente nel consentire l'utilizzo del bene locato da parte del conduttore), mentre la prestazione pecuniaria ha carattere periodico (come si dirà più avanti) e deve essere corrisposta all'inizio («anticipatamente») o al termine («posteriormente») di successivi periodi di riferimento.
- 17 Anche il considerando 11 della direttiva 2011/7 sembra deporre contro la qualificazione dei contratti di locazione e di affitto come transazioni commerciali. A sua volta, tale considerando precisa che la fornitura di merci e la prestazione di servizi dietro corrispettivo cui si applica la direttiva dovrebbero includere anche la progettazione e l'esecuzione di opere e edifici pubblici, nonché i lavori di ingegneria civile. Ciò vuol dire che il legislatore europeo aveva riconosciuto che potevano esserci dubbi se la progettazione e l'esecuzione di opere e edifici pubblici, nonché i lavori di ingegneria civile costituissero una fornitura di merci o una prestazione di servizi. Allo stesso tempo, le prestazioni in questione presentano molte più caratteristiche in comune con una prestazione di servizi rispetto a una prestazione consistente nella cessione in godimento temporaneo di un bene. Si può quindi desumere che, se si intendeva ricomprendere i contratti che prevedono la cessione in godimento temporaneo di un bene, a titolo oneroso nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/7, tale intenzione sarebbe stata indicata anche nei considerando della direttiva, al fine di dissipare qualsiasi dubbio interpretativo.

- 18 Il problema di interpretazione sopra esposto è stato in un caso oggetto di interpretazione da parte del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia). Nella motivazione della sentenza del 6 agosto 2015, pronunciata sul fondamento dell'articolo 2 della previgente legge, del 12 giugno 2003, relativa ai termini di pagamento nelle transazioni commerciali (Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U.N. 139, posizione 1323), il quale definiva la transazione commerciale in modo analogo all'articolo 4, paragrafo 1, della legge del 2013, il Sąd Najwyższy ha dichiarato che «se si parte dal presupposto che lo scopo della legge sia quello di garantire un'ampia tutela dei creditori, nella nozione di contratti di prestazione di servizi rientrano anche i contratti di cessione in godimento temporaneo di un bene, come ad esempio il contratto di locazione e il contratto di affitto, i quali non costituiscono contratti di prestazione di servizi in senso stretto».
- 19 Da un'interpretazione letterale e sistemica della nozione di «transazione commerciale» deriva pertanto che il suo ambito di applicazione non comprende i contratti di locazione o di affitto, dal momento che siffatti contratti non comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi a titolo oneroso. D'altra parte, un'interpretazione funzionale depone in senso favorevole all'inclusione dei suddetti contratti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/7 e della legge del 2013, dato che i contratti in questione rappresentano una parte importante dei rapporti giuridici tra professionisti (scambi economici), e per i locatori spesso costituiscono la principale attività economica e fonte di reddito, con la conseguenza che i ritardi nel pagamento dei canoni di locazione (canoni di affitto) influiscono negativamente sulla liquidità e complicano la gestione finanziaria delle loro imprese. La necessità di prevenire tali conseguenze è stata segnalata al considerando 3 della direttiva 2011/7.
- 20 Per quanto riguarda la seconda questione pregiudiziale, l'articolo 5 della direttiva 2011/7 è stato recepito nell'ordinamento giuridico polacco quasi letteralmente dalle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 3 e dell'articolo 11, paragrafi 1 e 2, punto 2, della legge del 2013. La differenza terminologica riguarda l'utilizzo nella direttiva della locuzione «concordare (...) termini di pagamento che prevedano il versamento a rate», mentre nella legge polacca viene utilizzata la locuzione «concordare lo scadenzario di adempimenti frazionati di una prestazione in denaro». Tuttavia, le suindicate differenze terminologiche non consentono di ritenere che il legislatore polacco abbia voluto formulare la disposizione dell'articolo 11, paragrafo 1, della legge in modo più ampio o più ristretto rispetto a quanto non abbia fatto il legislatore europeo al primo periodo dell'articolo 5 della direttiva. Nel diritto civile polacco, infatti, una delle più importanti classificazioni delle prestazioni, quali oggetto delle obbligazioni, riguarda la distinzione tra le prestazioni istantanee, periodiche e continuative. Poiché il terzo gruppo di prestazioni, di carattere continuativo, è irrilevante per la causa in esame, risulta importante identificare il criterio distintivo per la suddivisione delle prestazioni in prestazioni istantanee e periodiche. È generalmente riconosciuto che le prestazioni istantanee sono caratterizzate dal fatto che per determinare il contenuto e la dimensione della condotta alla quale è tenuto il debitore non è

necessario fare riferimento al fattore tempo. L'esecuzione di una prestazione istantanea richiede, ovviamente, come ogni azione umana, un tempo più o meno lungo, ma questo elemento non influisce sul contenuto né sull'entità della prestazione. Per contro, per definire il contenuto e l'entità delle prestazioni periodiche l'elemento temporale è indispensabile. Questo perché si tratta di operazioni ripetute periodicamente, ad intervalli di tempo prestabiliti. In linea di principio, esse consistono nell'esecuzione periodica di prestazioni aventi per oggetto denaro o cose fungibili. Il fattore tempo determina non solo il contenuto della prestazione, ma anche la sua entità globale: più a lungo dura il rapporto obbligatorio di questo tipo, più prestazioni dovrebbe ricevere il creditore dal debitore. Questa caratteristica distingue le prestazioni periodiche dalle prestazioni istantanee ad esecuzione frazionata, le quali vanno intese come rateizzazione di una prestazione istantanea. In questo caso, infatti, la consistenza della prestazione è immediatamente determinata in anticipo e senza riferimento all'elemento temporale. Invero, indipendentemente dal numero di rate e dal periodo in cui verrà ripartita la prestazione, l'entità di quest'ultima non cambierà. A sua volta, una prestazione periodica non perde il proprio carattere e non viene qualificata come prestazione istantanea, per il solo motivo che l'obbligazione è stata assunta per un periodo di tempo determinato. Di conseguenza, indipendentemente dal fatto che un contratto di locazione o di affitto sia stato concluso per un periodo di tempo indeterminato o per un periodo di tempo determinato, il canone di locazione pagabile periodicamente, per periodi consecutivi, è considerato una prestazione periodica.

- 21 Per questi motivi, l'interpretazione dell'articolo 11, paragrafo 1, della legge del 2013 e dell'articolo 5, primo periodo, della direttiva 2011/7, può portare alla conclusione che le citate disposizioni riguardano solo i casi in cui la prestazione di un fornitore o di un prestatore di servizi aveva carattere istantaneo, ma le parti hanno convenuto che la stessa sarebbe stata adempiuta in modo frazionato (a rate). Tale interpretazione porterebbe tuttavia alla conclusione che nell'ipotesi di ritardo nel pagamento del canone di locazione o di affitto per i consecutivi periodi di riferimento da parte del debitore, il creditore non ha la possibilità di acquisire il diritto agli interessi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 2, punto 1, della legge del 2013, né il diritto all'equivalente in PLN di EUR 40 di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 3, in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 2, punto 2, della legge del 2013 (e, ai sensi della direttiva, degli articoli 3, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 5, secondo periodo). Riconoscere la correttezza di una siffatta interpretazione delle succitate disposizioni della legge del 2013 e della direttiva 2011/7 potrebbe rappresentare un argomento a favore dell'assunto che la suddetta direttiva e la legge polacca non riguardano i contratti la cui prestazione caratteristica consiste nella cessione in godimento temporaneo di un bene, a titolo oneroso (ad esempio, un contratto di locazione o un contratto di affitto), ossia che tali contratti non costituiscano transazioni commerciali ai sensi di entrambi gli atti giuridici di cui sopra.

- 22 Tuttavia, occorre rilevare che l'interpretazione presentata al punto precedente può portare a risultati incompatibili con gli obiettivi della direttiva 2011/7. Invero, ciò implicherebbe la privazione dei creditori del diritto agli interessi nella misura e alle condizioni indicate nella direttiva, nonché del diritto al risarcimento dei costi di recupero, anche nell'ipotesi in cui una transazione, che indubbiamente costituisce una transazione commerciale, sia stata conclusa per un periodo di tempo determinato o indeterminato (ad esempio, un contratto per la prestazione di servizi contabili concluso per un periodo di tempo indeterminato, con corrispettivo pagato mensilmente per ciascun periodo di riferimento).

DOCUMENTO DI LAVORO